

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

del 16 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981² sulle preferenze tariffali;

visto il rapporto del 25 agosto 2004³ concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. le modifiche del 21 gennaio 2004⁴ e del 30 aprile 2004⁵ dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulle importazioni agricole (allegati 1 e 2);
- b. l'abrogazione del 20 aprile 2004⁷ dell'ordinanza del DFE del 6 agosto 2004⁸ concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco (allegato 3);
- c. la modifica del 5 marzo 2004⁹ dell'ordinanza del 29 gennaio 1997¹⁰ sulle preferenze tariffali (allegato 4);
- d. la modifica del 5 marzo 2004¹¹ dell'ordinanza del 17 aprile 1996¹² sulle regole d'origine (allegato 5).

- 1 RS **632.10**
- 2 RS **632.91**
- 3 FF **2004** 4255
- 4 RU **2004** 663
- 5 RU **2004** 2413
- 6 RS **916.01**
- 7 RU **2004** 2089
- 8 RS **916.112.232**
- 9 RU **2004** 1427
- 10 RS **632.911**
- 11 RU **2004** 1451
- 12 RS **946.39**

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 6 dicembre 2004

Il presidente: Jean-Philippe Maitre

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 21 gennaio 2004

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulle patate,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁴ sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 22 gennaio 2004.

21 gennaio 2004

Dipartimento federale dell'economia:
Joseph Deiss

¹³ RS 916.113.11
¹⁴ RS 916.01

Allegato 4
(art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
14	<i>Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui:</i>		
14.1	<i>Patate, comprese patate da semina</i>	0701. 1010 9010	18 250
14.1.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2004¹⁵</i>	0710. 9010	18 000
14.2	<i>Prodotti a base di patate</i>	0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051	4 000
<i>[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale</i>			

¹⁵ valido dal 22 gennaio 2004

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 30 aprile 2004

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ sulle patate,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁷ sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 5 maggio 2004.

30 aprile 2004

Dipartimento federale dell'economia:
Joseph Deiss

¹⁶ RS 916.113.11
¹⁷ RS 916.01

Allegato 4
(art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
14	<i>Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui:</i>		
14.1	<i>Patate, comprese patate da semina</i>	0701.1010 9010	18 250
14.1.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2004¹⁸</i>	0701.9010	18 000
14.1.2	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2004¹⁹</i>	0701.9010	5 000
14.2	<i>Prodotti a base di patate</i>	0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051	4 000
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale			

¹⁸ valido dal 22 gennaio 2004

¹⁹ valido dal 5 maggio 2004

Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

Abrogazione del 20 aprile 2004

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 3 dell'ordinanza del DFE del 6 agosto 2003²⁰ concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco,

ordina:

Articolo unico

L'ordinanza del DFE del 6 agosto 2003 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco è abrogata con effetto dal 1° maggio 2004.

20 aprile 2004

Ufficio federale dell'agricoltura:
Manfred Bötsch

²⁰ RU 2003 2677 3100

**Ordinanza
concernente le aliquote di dazio preferenziali
a favore dei Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle preferenze tariffali)**

Modifica del 5 marzo 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 gennaio 1997²¹ sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3

² Ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell'allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell'allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell'allegato 1 sono superiori a quelle dell'allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l'attuale preferenza fissata nell'allegato 1.

³ *Abrogato*

Art. 2

Abrogato

II

¹ L'allegato 2 è modificato come segue:

**Parte 1:
Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote
di dazio preferenziali**

Europa:

È cancellata dall'elenco:

Malta

²¹ RS 632.911

Sono aggiunte all'elenco:

Albania
Bosnia-Erzegovina

Parte 2: Elenco dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP)

Africa

È aggiunto all'elenco:

Senegal

Parte 3:

**Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004
sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo meno
progrediti (PMP)**

Abrogata

² L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

² La cancellazione di Malta, di cui alla cifra II capoverso 1, entra in vigore il 1° maggio 2004.

5 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 3
(art. 1 cpv. 2)

Preferenze supplementari in materia agricola concesse ai PMP a partire dal 1° aprile 2004

Designazione della merce	Capitolo o voce della tariffa doganale ²²	Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.4.2004 (rispetto all'aliquota normale)**
Animali vivi e prodotti del regno animale	01	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Carne e frattaglie commestibili	02	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici)	03	esenti da dazio doganale
Latte e derivati del latte	0401 a 0406	65 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Uova di volatili	0407 e 0408	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Miele naturale e prodotti commestibili di origine animale)	0409 e 0410	esenti da dazio doganale
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	05	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Piante vive e prodotti della floricoltura	06	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	07	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale *; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni	08	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale *; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
(Caffè, tè, mate e spezie)	09	esenti da dazio doganale
Cereali	10	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	11	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali	12	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Gomme, resine e altri succhi e estratti vegetali)	13	esenti da dazio doganale

²² RS 632.10

Designazione della merce	Capitolo o voce della tariffa doganale	Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.4.2004 (rispetto all'aliquota normale)**
Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale	14	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Grassi e oli <i>animali</i>	1501 a 1506, 1516.1010/1099	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Grassi e oli <i>vegetali</i>	1507 a 1515, 1516.2010/2099	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni di carne	1601 e 1602	55 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
(Preparazioni di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati)	1603 a 1605	esenti da dazio doganale
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	17	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Cacao e sue preparazioni	18	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di latte; prodotti della pasticceria	19	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Preparazioni di legumi o di frutta	20	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
Preparazioni alimentari diverse	21	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Bevande, liquidi alcolici e aceti	22	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sull'alcol)
Residui e cascami delle industrie alimentari	23	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi giusta l'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Tabacchi	24	75 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sul tabacco)

* Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l'aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale.

** Le concessioni più elevate accordate finora in alcune linee di tariffa rimangono invariate.

**Ordinanza
concernente le regole d'origine per la concessione di
preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT)**

Modifica del 5 marzo 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 aprile 1996²³ sulle regole d'origine è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 29 gennaio 1997²⁴ concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: ...

Art. 4 cpv. 4

⁴ Per quanto la Comunità europea e la Norvegia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo, che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato della Comunità europea e della Norvegia²⁵ sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7.

Art. 15 cpv. 1

¹ Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi in sviluppo meno avanzati secondo l'allegato 2 parte 2 dell'ordinanza del 29 gennaio 1997²⁶ concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato presenta una domanda alla Svizzera.

²³ RS 946.39

²⁴ RS 632.911

²⁵ RS 0.632.401.021

²⁶ RS 632.911

Art. 32 cpv. 2 lett. d

² Per il rilascio di un certificato d'origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue:

- d. nelle caselle 3 a 9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato originale, concernenti i prodotti d'origine riesportati, incluse le eventuali menzioni di cui all'articolo 25 capoverso 2.

Art. 39 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraffatto, falsificato, o che l'origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l'autenticità della prova d'origine, le preferenze doganali non sono concesse. L'autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.

II

Le appendici 1, 3 e 6 sono sostituite dalle versioni qui annesse.²⁷

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

5 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

²⁷ Vedi RU **2004** 1453 s.

